

CONTRATTO DI APPALTO

Tra **Isontina Ambiente Srl** con sede legale in via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da [•] [•], nato a [•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], in qualità di [•], PEC [•], di seguito denominata "IS.A" oppure anche "Stazione Appaltante";

e la società [•] con sede legale in via [•] n.[•] a [•] ([•]), codice fiscale n.[•] qui rappresentata da [•][•], nat[•] a [•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], nella sua qualità di [•] della stessa, PEC [•], di seguito denominata [•] oppure anche "Appaltatore";

premessi che:

- con Determina a contrarre del Direttore generale n. 01 del 30.01.2019 è stata indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento della "Fornitura di spazzatrici stradali – CIG 777401474B";

- l'appalto è a lotto unico per l'importo complessivo stimato di €584.000,00 oltre IVA ed €1.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data [•].[•].[•], con provvedimento di aggiudicazione protocollo n.7656, in esito all'esperimento della procedura di gara, l'appalto è stato aggiudicato a [•];

- l'aggiudicazione è divenuta efficace al positivo esito dei controlli previsti dall'articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016 e risulta approvata trascorsi i termini di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n.50/2016;

- con nota protocollo n.[•] del [•].[•].[•] è stata inviata ai tutti i soggetti controinteressati la comunicazione di cui all'articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016;

- alla data del [•].[•].[•] risulta decorso il termine dilatorio previsto *ex lege* e che [non sono pervenuti impugnazioni o ricorsi] / [sono stati respinti tutti i ricorso e/o le impu-

gnazioni pervenute in sede cautelare/in sede di merito];

- il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l'Appaltatore, ha concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'appalto senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell'Appaltatore stesso;

- occorre provvedere alla stipulazione del Contratto d'appalto con l'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e **stipulano** quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo a definire la complessiva volontà delle Parti.

Gli allegati sono il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) e l'Offerta economica (Allegato B) presentata dall'Appaltatore in corso di gara.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e quelle contenute negli allegati, vale l'interpretazione più favorevole per la migliore e ottimale esecuzione della fornitura e del servizio oggetto di affidamento, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto.

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di n.4 (quattro) spazzatrici stradali aspiranti con capacità di carico non inferiore a mc. 4, nonché il relativo servizio di assistenza "full service" per il periodo minimo di n.24 (ventiquattro) mesi.

La fornitura ed il servizio oggetto del presente Contratto, nel loro insieme, sono strumentali ad un'attività di natura essenziale e di pubblico interesse;

conseguentemente, non possono, per nessuna ragione, essere sospesi, abbandonati, interrotti o anche solo rimandati dall'Appaltatore.

Articolo 3 – Consegna della fornitura.

Le spazzatrici devono essere consegnate presso la sede operativa di Isontina Ambiente Srl in via A. Tambarin n.22 a Ronchi dei Legionari (GO), salva diversa successiva indicazione scritta. La consegna di n.2 (due) spazzatrici deve avvenire entro 90 giorni solari, mentre la consegna delle due rimanenti deve avvenire entro 120 giorni solari, entrambi i termini decorrenti dalla stipula del presente Contratto d'Appalto.

La consegna della fornitura, previa accettazione, sarà oggetto di appositi verbali compilati e firmati dal Direttore dell'esecuzione, o da un incaricato, e dal Responsabile dell'Appaltatore, o da un incaricato.

Articolo 4 – Durata del servizio di assistenza “full service”

L'Appalto ha la durata minima di n.24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di immatricolazione di ogni spazzatrice, che avverrà a spese ed oneri della Stazione Appaltante e di cui verrà data apposita comunicazione scritta dal Direttore dell'esecuzione al Responsabile dell'Appaltatore.

Alla scadenza del presente Contratto, il rapporto negoziale tra le Parti si intenderà risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta, salvo diverso accordo scritto tra le Parti con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.

Articolo 5 – Corrispettivo.

L'importo del Contratto, come risultante dal prodotto dei prezzi unitari offerti per la fornitura di spazzatrici aspiranti ed il servizio di assistenza biennale “full service”, ammonta ad €. [•] ([•]) oltre IVA di legge e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte in ogni sua

componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Contratto e agli altri documenti contrattuali.

I prezzi unitari, formulati dall'Appaltatore in sede di gara nell'offerta economica, allegata al presente Contratto e contraddistinta dalla lettera "B" quale parte integrante e sostanziale dello stesso, sono pari a €.[•] ([•]) oltre IVA per la fornitura di n.1 spazzatrice stradale ed €.[•] ([•]) oltre IVA per il servizio di assistenza biennale "full service" per n.1 spazzatrice stradale.

I prezzi unitari esposti in offerta sono da considerarsi fissi ed invariabili sino all'ultimazione dell'appalto stesso.

Articolo 6 – Cessione del Contratto e dei crediti.

È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l'invio di comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal Contratto. In ogni caso, IS.A. potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito tutte le eccezioni opponibili all'Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri documenti Contrattuali.

Articolo 7 – Subappalto.

È vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o parte della fornitura o del servizio oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione appaltante; si farà specifico riferimento all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore.

L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento della fornitura e del servizio oggetto del presente Contratto e dei documenti contrattuali, nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate. L’Appaltatore è, altresì, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall’esecuzione del presente Contratto, o di qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile alla fornitura ed al servizio oggetto del Contratto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati nell’espletamento della fornitura e del servizio e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento, o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai sensi del comma precedente.

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e discendenti dall’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore.

A tal riguardo, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [•] in data [•].[•].[•] rilasciata da [•], per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell’ordine pubblico ovvero all’Autorità giudiziaria, l’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in contraddittorio tra il Direttore dell’esecuzione ed il Responsabile tecnico e referente dell’Appaltatore rappresentanti dell’Appaltatore e sarà redatto apposito verbale. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere riportate

in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione Appaltante stessa, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 9 – Verifica della qualità del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con l'effettuazione di verifiche del servizio di assistenza "full service" presso la sede operativa della Stazione appaltante o l'officina autorizzata dell'Appaltatore o dove opera la spazzatrice al fine di dare evidenza delle attività effettivamente eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 10 – Penali.

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il maggior danno, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali di cui all'Art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le contestazioni ed applicazioni di penali verranno comunicate all'Appaltatore via pec o email, a fronte delle quali l'Appaltatore potrà opporre, entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle penali sarà compensato con l'ammontare delle fatture ancora non pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione; in questo caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata.

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (dieci per cento) del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel

momento da calcolarsi applicando il prezzo unitario alle tonnellate effettive conferite

fino a quel momento, dedotto dell'importo delle penali e del maggior danno.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio oggetto del presente Appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad altre ditte la prestazione non eseguita nei termini indicati e ciò in danno all'Appaltatore, salvi e riservati ogni altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di constatato mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di sospendere o revocare l'appalto, risolvendo di diritto il Contratto, in danno all'Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva, che verrà incamerata.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 11 – Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva prevista dall'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo pari ad €. [•] ([•]) mediante polizza fideiussoria rilasciata da [•] n.[•] del [•].[•].[•].

La garanzia definitiva di cui al precedente comma è prestata a garanzia dell'adempimento, da parte dell'Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il comma 5, dell'articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà

effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo da corrispondere all'Appaltatore.

Articolo 12 – Assicurazioni a copertura della Responsabilità civile.

L'Appaltatore dà atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato la polizza prevista dall'Articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [•] di [•] con scadenza al [•].[•].[•].

L'Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di pagamento del premio per i rinnovi al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata dell'appalto.

Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo.

La fatturazione relativa alla fornitura delle spazzatrici sarà effettuata a consuntivo, dall'Appaltatore, per un importo pari al prezzo unitario di gara moltiplicato per le quantità conferite, in conformità all'Articolo 3 del presente Contratto.

La fatturazione relativa al servizio di assistenza "full service" sarà annuale, effettuata dall'Appaltatore, dopo 6 mesi dalla data di immatricolazione di ogni singola spazzatrice, la prima fattura, e dopo 18 mesi, la seconda fattura, in conformità all'Articolo 4 del presente Contratto.

Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l'IBAN del conto corrente indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d'ordine ed eventuali altri riferimenti interni di I.S.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per l'effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall'Appaltatore per le prestazioni eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere all'Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata.

In adempimento a quanto previsto dal comma 916 della L. n.205/2017 – Legge di Bilancio 2018 – le fatture elettroniche, emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n.633/1972, dovranno essere inoltrate in formato .xml al Sistema Di Interscambio (SDI), indicando come Codice Univoco 0000000 (sette zeri).

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Appaltatore, il pagamento verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (in particolare il DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà della Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il ritardo.

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l'obbligo di verificare che tali

obblighi siano rispettati.

Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" dall'Appaltatore ai pagamenti discendente dal presente Contratto sono: Istituto [•] – Agenzia di [•] - COD. IBAN [•].

Le persone delegate ad operare su tali conti sono:

i) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•];

ii) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•].

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste dall'articolo 3, comma 9-bis, della medesima legge n.136/2010.

Articolo 15 – Verifica finale di conformità dell'esecuzione.

Il presente Contratto è soggetto a verifica finale di conformità della fornitura e del servizio eseguito.

La verifica di cui al comma precedente si svolgerà nei termini e con le modalità previste dall'articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, può recedere dal Contratto in qualunque momento.

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura e servizio eseguiti alla data di esercizio del diritto di recesso.

Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l'invio all'Appaltatore di una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante riprende in consegna la fornitura ed il servizio ed effettua la verifica della regolarità della fornitura e del servizio effettuati sino a tale data.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in particolare, nelle ipotesi di cui all'articolo 88, comma 4-ter e all'articolo 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all'Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il pagamento del valore della fornitura e del servizio già eseguiti.

Articolo 17 – Risoluzione del Contratto.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante risolverà il Contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 Codice di procedura Penale, per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l'esperienza di una nuova procedura di gara per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016;

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) sia emerso che l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per l'affidamento dell'appalto;

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In questa ipotesi, il Direttore dell'esecuzione invia al Responsabile Unico del Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari, indicando la stima della fornitura e del servizio che potranno essere riconosciuti all'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il Contratto.

Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si considera un grave inadempimento da parte dell'Appaltatore il concorrere di una o più delle seguenti circostanze:

i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste nell'Appalto;

ii) decadenza dall'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dagli enti competenti;

iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati;

iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

v) superamento del 10% (dieci per cento) del valore del corrispettivo delle penali accumulate dall'Appaltatore;

vi) in caso di comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si verificano per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;

viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio dell'esecuzione del Contratto.

Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha

facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs.

n.50/2016, in tutti i casi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il

Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all'Appaltatore, che, salvo i casi

d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione

Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative alla fornitura e servizio regolarmente eseguiti, decurtato

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e

dell'eventuale maggior danno.

Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la

determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti)

giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza

della fornitura e del servizio già eseguiti.

Qualora sia stato nominato, l'organo competente per la verifica di conformità della

fornitura e del servizio, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza,

un Verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs.

n.50/2016. Con il Verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla

risoluzione del Contratto.

Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di

liquidazione finale della fornitura e dei servizi, l'onere da porre a carico

dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa la fornitura e i servizi da completare.

Articolo 18 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’esecuzione e Responsabile tecnico e referente dell’Appaltatore.

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è Giuliano Sponton, via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec isontinambiente@legalmail.it;

(ii) il Direttore dell’esecuzione verrà nominato in seguito alla stipula del presente Contratto e di tale nomina verrà data notizia all’Appaltatore;

(iii) il Responsabile Tecnico e referente dell’Appaltatore verrà indicato e comunicato a I.SA prima dell’inizio dell’esecuzione.

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec o raccomandata A/R, l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzata da I.S.A. Ogni eventuale variazione di tali dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta secondo le modalità previste dal presente Articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio valido a tutti gli effetti del presente Contratto.

Articolo 19 – Modifiche o integrazioni al Contratto.

Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovrà avvenire, ove consentito dalla legislazione vigente e comunque d’accordo tra le Parti, in forma scritta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario l'acquisto di un'ulteriore spazzatrice stradale con il relativo servizio di assistenza "full service", la Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la fornitura ed il relativo servizio alle medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali. In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi.

Nei casi di cui al precedente comma, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo e comunque denominati.

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge o regolamentari che attribuiscono ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, l'Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.

Articolo 20 – Trattamento dei dati riservati e della riservatezza

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia all'apposita Informativa privacy, parte integrante della documentazione di gara.

Articolo 21 – Legge applicabile.

Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, dalla

normativa in materia di contrattualistica pubblica e dal Codice Civile.

Articolo 22 – Soluzione delle controversie.

Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto e dei documenti contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre.

Articolo 23 – Spese del Contratto.

Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese, comprese quelle fiscali e notarili, relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o comunque dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA.

Articolo 24 – Stipula del Contratto.

Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti in modalità elettronica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data dell'ultima firma digitale.

Allegati n.2:

"A" - Capitolato Speciale d'Appalto;

"B" – Offerta economica assunta a protocollo n.[•] di data [•].[•].[•].

Per Isontina Ambiente Srl, [•] [•] (firmato digitalmente)

Per [•], [•] [•] (firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le clausole di cui agli articoli Articolo 3 – Consegna della fornitura, Articolo 4 – Durata del servizio di assistenza “full service”, Articolo 5 – Corrispettivo, Articolo 6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e dei crediti, Articolo 8 – Responsabilità dell'Appaltatore, Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo, Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante, Articolo 17 – Risoluzione del Contratto, Articolo 21 – Legge applicabile e Articolo 22 – Soluzione delle controversie.

Per [●], [●] [●] (firmato digitalmente)